

CAMERA DEI DEPUTATI N. 735

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIECIDUE, PIERANTOZZI, FRANCESCHINI, DAL CANTON MARIA PIA,
LAZZATI, SABATINI, CLERICI**

Annunziata il 27 luglio 1949

Provvedimenti a favore dei vincitori dei concorsi nelle Amministrazioni dello Stato che, per motivi politici, non conseguirono la nomina

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo la caduta del fascismo una elementare esigenza di giustizia indusse a prendere via via provvedimenti per la riammissione in servizio e per la ricostruzione della carriera dei perseguitati politici.

A ciò provvidero i seguenti decreti:
regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
decreto legislativo 10 agosto 1944, n. 190;
decreto legislativo 22 aprile 1945, n. 185;
decreto legislativo 12 novembre 1945, n. 740;
decreto legislativo 30 novembre 1945, n. 880;
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1492.

Mentre si ebbe cura di riammettere in servizio e di ricostruire la carriera di coloro, che erano stati licenziati per motivi politici, evidentemente per una semplice omissione, nessun provvedimento fu preso in favore di coloro che pur avendo vinto concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato, degli enti statali e parastatali e controllati dallo Stato, si videro tuttavia negata la nomina per motivi politici.

Pertanto, verso tali vittime del regime fascista si ritiene doveroso compiere un atto di giustizia riparatrice, il quale è facilitato anche dal fatto che, essendo la categoria interessata poco numerosa, il provvedimento non comporta per l'Erario un aggravio, che meriti considerazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui ai decreti legge:
regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9; decreto legislativo 10 agosto 1944, n. 190; decreto legislativo 22 aprile 1945, n. 185; decreto legislativo 12 novembre 1945, n. 740; decreto legislativo 30 novembre 1945, n. 880; de-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1492, sono estese anche a coloro, i quali, pur avendo vinto i concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato, degli Enti statali e parastatali, e controllati dallo Stato, non conseguirono la nomina per motivi politici.

Gli interessati, per godere della presente disposizione, dovranno presentare domanda all'Amministrazione interessata entro tre mesi dalla data della presente legge, documentando la propria condizione di perseguitati politici.